



Tribunale di Ferrara

- Sezione civile -

Il Tribunale,

composto dai magistrati:

dott. Stefano Giusberti Presidente rel.,

dott. Mauro Martinelli Giudice,

dott.ssa Marianna Cocca Giudice,

sciogliendo la riserva assunta nel procedimento
iscritto al n. 5-1/2023 P.U., promosso da [REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi
dall'avv. Ida Ciccone del foro di Bologna;

osservato che [REDACTED] hanno
proposto reclamo al Tribunale avverso il decreto
reso il 30 gennaio 2023, con il quale il Giudice ha
dichiarato inammissibile la "proposta di piano del
consumatore ex art. 66 e ss. del d.l.gs. n.
14/2019" formulata dai reclamanti;

rilevato che con il provvedimento del 14 febbraio
2023, il Tribunale, ritenuto che dovesse essere
"posta d'ufficio la questione della reclamabilità
del provvedimento reso il 30 gennaio 2023, con il
quale è stata dichiarata inammissibile la proposta
degli istanti, ed in caso di impugnabilità del

provvedimento stesso", di quale fosse "il Giudice competente a decidere il reclamo", ha fissato un'udienza di comparizione dei reclamanti davanti a sé, per consentire loro di svolgere le proprie difese in ordine alla predetta questione;

osservato che all'udienza fissata, il difensore dei reclamanti ha sostenuto "che il provvedimento in questione è reclamabile, in quanto avente contenuto decisorio incidente su diritti soggettivi" e che, "in difetto di una specifica previsione normativa del CCII, e considerato che nella fattispecie è stato impugnato il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la domanda all'esito di una fase precedente all'approvazione del piano, deve ritenersi competente il Tribunale ai sensi dell'art. 742 c.p.c.";

rilevato che l'art. 70, co. 1, del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, stabilisce che "il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori";

osservato, nella fattispecie in esame, che con il provvedimento oggetto del reclamo il Giudice ha rilevato che manca, quanto alla proposta, "la

attestazione specifica che il Gestore deve rendere ai sensi dell'art. 67 comma 4 ultimo periodo CCII", che a tale carenza "potrebbe supplirsi a mezzo della assegnazione di un termine per integrare la proposta", ma che "non appare" "emendabile la violazione di altra norma di legge, derivante, a contrario, dalla lettura dell'art. 67 comma 5", in quanto nella proposta è previsto il pagamento "del credito bancario in misura ampiamente falcidiata e quando già' il mutuo è stato passato a sofferenza e e' stata promossa la azione esecutiva individuale"; osservato inoltre che nel provvedimento impugnato è stato rilevato che "manca anche, in tutta evidenza, la convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione controllata (convenienza che spetta al giudice verificare non essendo previsto il voto dei creditori)"; rilevato che, pur non esistendo una specifica norma che ne preveda la reclamabilità, il provvedimento con il quale il Giudice, chiamato a verificare l'ammissibilità della proposta e del piano ai sensi del menzionato art. 70, co. 1, dichiara inammissibile la proposta, può ritenersi impugnabile, atteso che la valutazione giudiziale può non essere limitata al profilo della mera ammissibilità della proposta, come nel caso in esame, e che la fattispecie può dunque non essere

dissimile da quella del diniego dell'omologazione, ad esito delle verifiche e valutazioni previste dall'art. 70, co. 7, diniego in relazione al quale è espressamente prevista la reclamabilità dinanzi alla Corte d'Appello (art. 70, co. 10 e 12, del d.l.vo n. 14 del 2019);

rilevato che, diversamente da quanto ritenuto dai reclamanti, il provvedimento con il quale il Giudice dichiara inammissibile la proposta ai sensi dell'art. 70, co. 1, non appare impugnabile davanti al Tribunale secondo le disposizioni previste dagli artt. 737 e ss. del cod. proc. civ.;

osservato infatti che, in difetto di una specifica previsione normativa, devono trovare applicazione "le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili" (art. 65, co. 2, del d.l.vo n. 14 del 2019);

rilevato che, oltre alla già richiamata disposizione normativa che stabilisce, quanto al reclamo avverso il diniego dell'omologa, la cognizione della Corte d'Appello (art. 70, co. 12), le disposizioni del titolo III del d.l.vo n. 14 del 2019 (artt. 26-55) non prevedono, in nessun caso, la reclamabilità dei provvedimenti ivi disciplinati dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, ma stabiliscono la reclamabilità dei provvedimenti stessi dinanzi alla Corte d'Appello;

osservato, in particolare, che l'art. 47, co. 5, prevede, nell'analoga fattispecie del provvedimento di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, la possibilità di proporre reclamo alla Corte d'Appello, mentre gli artt. 50, co. 2, e 51, co. 1, stabiliscono che avverso il decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed avverso la sentenza del Tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale è possibile proporre reclamo alla Corte d'Appello; rilevato peraltro che ritenere la competenza del Tribunale, come sostenuto dai reclamanti, sarebbe del tutto incongruo, posto che seguendo la prospettazione dei ricorrenti, il provvedimento di inammissibilità della domanda ed il provvedimento di diniego dell'omologa, che sono resi dallo stesso Tribunale in composizione monocratica e, quanto alla valutazione dell'ammissibilità della proposta, potrebbero avere analogo contenuto, sarebbero irragionevolmente soggetti ad un diverso regime di impugnazione, il primo davanti al Tribunale in composizione collegiale ed il secondo davanti alla Corte d'Appello;

ritenuto dunque che il provvedimento in questione non sia reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione collegiale e che pertanto il reclamo depositato da [REDACTED] sia improponibile,

P. Q. M.

dichiara l'improponibilità del reclamo.

Si comunichi.

Ferrara, 2 marzo 2023.

Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti